



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

AREA 2 - BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.3, recante disposizioni transitorie e finali;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante il "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 di seguito denominato Codice;

Visto il Decreto Dirigenziale 6 febbraio 2004, recante le "procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico" così come modificato dal decreto dirigenziale 28 febbraio 2005, e il decreto dirigenziale 25 gennaio 2005 recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro;

Visto il D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali";

Visto il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata conferito al prof. Alfredo Giacomazzi;

Visto il Decreto Dirigenziale del 20 ottobre 2005 con il quale, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.P.R. 08 giugno 2004, n. 173 è delegata in via continuativa ai Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici la funzione di verifica della sussistenza dell'interesse culturale sui beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;

Vista la nota del 31/08/2006, ricevuta l' 01/09/2006 con la quale l'Ente Provincia di Potenza ha chiesto la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del Codice per l'immobile appreso descritto;

Visto il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata espresso con nota prot.11728, cl. 34.07.01/4.3 del 26/09/2007, pervenuta in data 28/09/2007;

Ritenuto che l'immobile denominato " *Ex Dispensario antitubercolare*" sito in provincia di Potenza, Comune di Potenza, distinto al N.C.E.U. di Potenza nel foglio n.47, particella 539 subalterno 1 di proprietà della Provincia di Potenza, come dalla allegata planimetria catastale, presenta interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 e comma 3 lettera a) del citato Codice per i motivi contenuti nella relazione storico - artistica allegata;

DECRETA :

l'immobile denominato " *Ex Dispensario antitubercolare* ", meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 e comma 3 lettera a) del Codice e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nel predetto Codice.

La planimetria catastale e la relazione storico - artistica formano parte integrante e sostanziale del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto e al comune di Potenza. Il presente decreto sarà trascritto presso l'Agenzia del Territorio competente- Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene stesso.

Ai sensi dell'articolo 16 del Codice è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

IL DIRETTORE REGIONALE
Prof. Alfredo Giacomazzi

DECRETO N. 63 IN DATA 2 ottobre 2007